ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 4

Norme applicabili alle società di mutua assicurazione

Alle societa' di mutua assicurazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Le societa' di cui al comma 1 possono esercitare soltanto le attivita' rientranti nei rami I e II del punto A) della tabella di cui all'allegato I.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-4-norme-applicabili-alle-societa-di-mutua-assicurazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it